APPLICAZIONE DI UN REGIME DI SCAMBI PER TALUNE MERCI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 11

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 948, sono abolite per le esportazioni effettuate verso gli Stati membri con bollette doganali emesse a partire dalla data di applicazione del Regolamento comunitario n. 160/66 indicato nell'art. 1 del presente decreto. Per le esportazioni effettuate verso i paesi terzi con bollette doganali emesse a partire dalla data di applicazione del Regolamento comunitario n. 160/66, le quantita' di grano, da ammettere all'importazione con il beneficio previsto dall'art. 1 della citata legge 9 ottobre 1964, sono modificate in conformita' delle disposizioni adottate o che verranno adottate dai competenti Organi comunitari in base all'art. 2, paragrafo 4 e all'art. 14, paragrafo 2 del citato Regolamento n. 160/66.

Versione in vigore dal 7 luglio 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli
Estremi	Decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/applicazione-di-un-regime-di-scambi-per-talune-merci-risultanti-dalla/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it